

SCHEMA DI

**CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
CLUSTER DI SERVER PER CLOUD GARR-CSD E DEI
RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER
LA DURATA DI 36 MESI**

RIF. GARA 1905

CIG 8179132140

*(il suddetto schema rappresenta il quadro contrattuale di riferimento e sarà integrato in base alle
risultanze della procedura di gara)*

Consortium GARR, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "GARR" o "**Committente**"), nella persona del Presidente del Consortium GARR, munito dei necessari poteri;

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, iscrizione al ROC n. (di seguito anche Concedente, oppure "**Fornitore**", oppure "**Impresa**") _____ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

Premesso che

- A. il Consortium GARR è un'Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
 - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;

- iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;
- iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- B. il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR ha esperito una procedura di gara aperta, ai sensi del D.lgs 50/2016, per la fornitura e posa in opera di un cluster di server per cloud GARR-CSD e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi;
- D. _____, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario, come da atto del.....;
- E. _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dello stesso.

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1. Definizioni

Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato, si intende per:

- a) **Data di Accettazione:** la data di accettazione della fornitura da parte del GARR, a seguito dell'esito positivo della Procedura di Collaudo e Accettazione descritta nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto).
- b) Evento di **Forza Maggiore:** un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di lavoro relativi a dipendenti o collaboratori di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.
- c) **Giorni:** se non espressamente specificato, s'intendono giorni **solari**.
- d) **Specifiche Tecniche:** le caratteristiche tecnico-funzionali degli apparati e dei relativi servizi richiesti, riportate nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1 al Presente Contratto), parte integrante e

sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Premesse e Allegati

2.1 Le premesse, il considerato e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

2.2 Elenco degli Allegati al presente Contratto:

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 1905, parte integrante della procedura di gara di cui al punto E delle premesse, completo di tutti i suoi allegati
- Allegato 2 - Offerta Tecnica
- Allegato 3 - Offerta Economica
- Allegato 4 - Consistenza della Fornitura

Art. 3. Oggetto del Contratto

L'oggetto del presente contratto è la fornitura e posa in opera di un Cluster di server destinato al potenziamento dei cluster Ceph nei datacenter di Palermo e Catania del Cloud GARR con le seguenti caratteristiche di massima:

- Numero di server: complessivamente 24 se di altezza 1 RackUnit (caso A) o 12 se di altezza 2 RackUnit (caso B), da installare in due distinte sedi GARR localizzate in Sicilia;
- Processore: architettura x86_64, CPU tipo Intel Xeon o AMD Epyc, rapporto SPECintRate / cores_fisici almeno pari a 5, RAM 128 GB (caso A) o 256 GB (caso B);
- Disco: "capacitivo" almeno 80 TB (caso A) o 160 TB (caso B); "journal" per Ceph con dischi a stato solido di tipo NVMe/SSD; "fast" con dischi a stato solido capacità minima 3.5 TB (caso A) o 7 TB (caso B);
- Rete: connettività 40 Gbit in fibra più 1Gbit in rame per management.

La fornitura è inclusiva di tutti i servizi annessi meglio specificati nelle successive sezioni quali: installazione hardware, cablaggio, collaudo e verifica delle funzionalità, garanzia hardware e software.

Art. 4. Durata

4.1 Il Fornitore sarà tenuto a svolgere i Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, meglio descritti nel Capitolato Tecnico di Gara, per i sistemi di calcolo e storage indicati nell'Allegato 4 - Consistenza della Fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.

Art. 5. Termini di consegna della fornitura

5.1 È richiesto che la procedura di consegna sia strutturata nelle seguenti fasi:

- a) Consegna e installazione della fornitura: entro 75 gg solari a partire dalla data dell'ordine. In fase di consegna il fornitore dovrà dare riscontro sulla conformità tra la lista del materiale consegnato e quella indicata nell'ordine;
- b) Collaudo della fornitura: entro 15 gg solari a decorrere dalla data di installazione della fornitura seguirà un periodo di collaudo, della durata massima di 5 gg solari, che terminerà con la sottoscrizione del verbale di collaudo in contraddittorio con il fornitore.

Art. 6. Procedura di Collaudo e Accettazione

- 6.1 Tutti i test relativi al collaudo saranno da eseguire in contraddittorio.
- 6.2 Prima del collaudo il fornitore dovrà consegnare un foglio di calcolo in formato CSV in cui siano indicati i MAC address di ogni interfaccia di rete Ethernet e di management per ciascuno dei server facenti parte della fornitura.
- 6.3 I server dovranno essere installati utilizzando Ubuntu 18.04 aggiornata all'ultima minor release disponibile all'atto del collaudo.
- 6.4 Il collaudo consisterà in:
 - verifica di connettività internet
 - installazione su ciascuno dei server di DevStack, le cui informazioni sono reperibili al sito web: <https://docs.openstack.org/devstack/latest/> e relativa validazione del corretto funzionamento dei servizi keystone, nova, cinder, neutron, ed horizon.
- 6.5 In caso di esito positivo di tutte le verifiche tecnico-funzionali, la sottoscrizione del Verbale di Collaudo da parte di GARR varrà come accettazione della Fornitura da parte di quest'ultimo.

Art. 7. Direttore dell'esecuzione dei contratti di fornitura per GARR e responsabile dei contratti dell'impresa contraente

- 7.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR. In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:
 - verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto di fornitura;
 - autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'Impresa e conseguente benessere al pagamento della stessa;
 - controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel Capitolato Tecnico di Gara, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'Art. 5 del presente contratto;
 - segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;

- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.
- 7.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, in ogni momento, dandone comunicazione all'Impresa contraente, avocare a sé i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.
- 7.3 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.

Art. 8. Corrispettivo

- 8.1 A titolo di corrispettivo per la fornitura a titolo di vendita dell'oggetto del contratto così come specificato all'art. 3 il GARR corrisponderà a i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati dal Fornitore successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo degli apparati indicati negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR.
- 8.2 A titolo di corrispettivo per la fornitura del Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione, di cui al precedente art. 3 del presente contratto, il GARR corrisponderà a i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali canoni si intendono invariati per la durata dei Servizi. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.
- 8.3 In caso di subappalto ai sensi del successivo Art. 21, l'Impresa contraente, ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, è tenuta a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla medesima Impresa contraente al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, GARR sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

Art. 9. Estensione o diminuzione della Fornitura

- 9.1 Nell'arco dell'esecuzione del contratto il GARR si riserva la piena ed insindacabile facoltà, qualora si verificasse la necessità, di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l'Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del contratto, e non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento.

- 9.2 L'estensione o la diminuzione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e secondo i Livelli di Servizio (SLA) e le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico (All.1), potrà avvenire per tutti gli Ordini di Acquisto emessi dal GARR entro e non oltre 12 (dodici) mesi solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 10.1 si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 10.2 si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- 10.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 10.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
- 10.5si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 10.6si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subappaltatori, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all'Art.105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.

Art. 11. Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione

- 11.1 L'Impresa, congiuntamente con il Costruttore degli apparati, dovrà fornire il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site degli apparati per la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo dei server.
- 11.2 L'Impresa si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio descritti nell'Offerta Tecnica (Allegato 2) ed in conformità con quanto richiesto da GARR

nell'allegato Capitolato Tecnico di Gara.

Art. 12. Livelli di Servizio (SLA) e Penali

Penali

12.1 Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

Ritardo nelle forniture

12.2 Per l'inosservanza dei termini di realizzazione della fornitura oggetto dell'inadempienza, di cui all'Art. 5 del presente contratto, sarà applicata una penale fissa pari allo 0,10% del corrispettivo dell'intera fornitura (di cui all'Art. 8.1) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall'Impresa, fino ad un massimo del 10%.

Carenze qualitative

12.3 In caso di carenze qualitative degli apparati forniti, per difformità rispetto a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica dell'Impresa (Allegato 2), accertate in fase di collaudo oppure in una fase successiva, sarà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura, di cui all'Art.8.1 del presente contratto.

Ritardi nell'intervento di assistenza tecnica e manutenzione

12.4 L'Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino dichiarati nell'Offerta Tecnica (Allegato 2).

In caso di mancato rispetto del tempo di ripristino sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall'Impresa in risposta a quanto richiesto da GARR nel Capitolato Tecnico di Gara, come livello minimo di prestazione.

RITARDO NELLA RISOLUZIONE DEL GUASTO	PENALE
In caso di superamento del tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore	30% del canone mensile del corrispondente apparato
Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino on-site per guasto bloccante (Critical) dichiarato in offerta dal fornitore.	100% del canone mensile del corrispondente apparato

12.5 Si precisa che l'importo complessivo delle penali applicabili per singolo apparato, non potrà superare il 30% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza e Manutenzione sul singolo apparato.

12.6 Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di ripristino dichiarati dal fornitore per un numero di guasti mensili superiore a 4 o per un numero di guasti annuali superiori a 20, per qualsiasi tipo di

guasto e sul totale degli apparati in produzione, oltre alle penali già previste al punto 12.4 del presente articolo e indicate in tabella per il singolo apparato, verranno, altresì, applicate le penali, di cui all'art. 12.3 del presente contratto, relative alle "carenze qualitative".

Art. 13. Forza Maggiore

- 13.1 Né né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.
- 13.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
- 13.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.
- 13.4 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente agli apparati coinvolti nelle cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

Art. 14. Risoluzione

- 14.1 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione previste nell'Art. 12.5, GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.
- 14.2 Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi del successivo Art. 19 (Trasparenza) il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo PEC.
- 14.3 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR, che potrà rinunciarvi entro 15 giorni della conoscenza del suo avveramento.

Art. 15. Ulteriori cause di Risoluzione

- 15.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
 - condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine.
- 15.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.
- 15.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza del fatto.
- 15.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Art. 16. Foro Competente

- 16.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 17. Garanzie di Esecuzione

- 17.1 Con riferimento alla fornitura di cui all'Art. 3, a garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, l'Impresa dovrà costituire una garanzia fideiussoria, stabilita nel 10% dell'importo contrattuale in uno dei seguenti modi:
1. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
 2. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
 3. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai precedenti punti devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;

- l'esplicita indicazione della loro validità, che dovrà comunque coprire il tempo necessario a completare le attività di collaudo e accettazione della fornitura oggetto del presente Contratto (vedi Allegato 4 – Consistenza della fornitura).

Art. 18. Riservatezza e Tutela Dati Personali

- 18.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che:
- (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
 - (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
 - (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
 - (d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.
- 18.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 5 anni.
- 18.3 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D. Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.
- 18.4 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.

Art. 19. Trasparenza

- 19.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

19.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 20. Divieto di cessione del contratto

20.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 21. Subappalto

21.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura del% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
.....

21.2 Il Fornitore resta, in ogni caso, responsabile dei danni che dovessero derivare al Consortium GARR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

21.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

21.4 Il Fornitore si impegna a depositare presso il Consortium GARR, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto concluso con il subappaltatore. Con il deposito di tale contratto di subappalto il Fornitore deve, altresì, trasmettere, in ragione della natura del contratto di subaffidamento, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

21.5 In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Consortium GARR non autorizzerà il subappalto.

21.6 In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Consortium GARR procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

21.7 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

21.8 Il subappalto, comunque denominato, o qualsiasi altro contratto concluso dal Fornitore con terzi,

non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del medesimo Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Consortium GARR, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte la cui esecuzione sia, in qualsiasi forma, affidata a terzi.

- 21.9 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Consortium GARR da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai relativi ausiliari.
- 21.10 Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ovvero qualunque altro contratto comunque concluso con terzi, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Consortium GARR inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Consortium GARR; in tal caso il Fornitore resterà integralmente responsabile nei confronti del Consortium GARR e, comunque, non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Consortium GARR, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 21.11 Il Fornitore si obbliga a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
- 21.12 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 21.13 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consortium GARR potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 21.14 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Art. 22. Disposizioni varie e Comunicazioni

- 22.1 e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.
- 22.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.
- 22.3 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.
- 22.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali

modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

- 22.5 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di posta elettronica certificata (ii) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (iii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

per :

per GARR: Consortium GARR, Via dei Tizii 6, 00185 Roma, fax: +39 06.4962.2044; email: amm@garr.it; PEC: garr@postecert.it.

ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

Art. 23. Sicurezza del personale

- 23.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
- 23.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
- 23.3 Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
- 23.4 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, data coincidente con quella della firma digitale apposta per ultima

Consortium GARR

.....

Presidente

Titolo e nome:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, DELL SpA espressamente accetta i seguenti articoli: Art. 4 (Durata); Art. 5 (Termini di consegna della fornitura); Art. 6 (Procedura di Collaudo e Accettazione); Art. 9 (Estensione della Fornitura); Art. 10 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 12 (Livelli di Servizio (SLA) e Penali); Art. 14 (Risoluzione); Art. 15 (Ulteriori cause di Risoluzione); Art. 18 (Riservatezza e Tutela Dati Personali); Art. 19 (Trasparenza); Art. 21 (Subappalto).

.....

Titolo e nome:

SCHENNA

